

**Allegato sub B al n° 6242 di raccolta
STATUTO**

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

Con atto a rogito del Notaio Alberto Sartorio di Conegliano in data 21 aprile 2006 repertorio 38.345, è stata costituita per volontà del fondatore signor PESSOT Mario una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ARTISTICA ETS"**.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e fintanto che vi rimarrà iscritta. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in San Pietro di Feletto all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La Fondazione ha durata illimitata.

SCOPO

Articolo 3

La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico essa nasce allo scopo di divulgare in particolare nella Regione Veneto) e tra i giovani, il patrimonio di conoscenza e di esperienza maturati dal suo fondatore nel campo delle arti, della cultura e della scienza e con essi i valori della manualità e della creatività.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d)** dell'art. 5 CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (**lett. f)** dell'art. 5 CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g)** dell'art. 5 CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h)** dell'art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i**) dell'art. 5 CTS);

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (**lett. j**) dell'art. 5 CTS);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett. k) art. 5 CTS);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lett. l**) dell'art. 5 CTS);

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione pertanto potrà promuovere le seguenti attività:

1. studio, conservazione, trasmissione riattualizzazione della manualità antica nell'ambito delle Arti, dell'Artigianato e della manualità in genere attraverso attività formativo-didattiche (seminari, corsi teorico/pratici, laboratori), mostre ed esposizioni temporanee/permanenti, ideazione e creazione di opere artistiche e artigianali;

2. ricerca nel campo delle Arti, della scienza e della cultura in genere;

3. ideazione, organizzazione e allestimento di eventi nel campo delle Arti, della scienza e della cultura in genere;

4. progetti e scambi culturali e didattici con altri paesi europei ed extra europei;

5. realizzazione di prodotti audiovisivi e supporti digitali per la didattica;

6. istituzione di premi e borse di studio rivolti a quanti (giovani in primis) si distinguono nel campo delle Arti, dell'Artigianato e della Scienza per opere di ingegno, ricerche scientifiche, progetti e/o azioni e iniziative sulla manualità e la creatività e i valori ad esse connessi;

7. attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi, ricerche e approfondimenti propri, sia mediante l'edizione di opere di terzi;

8. percorsi e viaggi culturali finalizzati a promuovere la conoscenza e la riflessione sui valori della manualità e della creatività.

La Fondazione, in relazione alle attività sopra elencate può operare a favore ed in collaborazione con enti pubblici, privati e del settore non profit, oltre che con società commerciali e soggetti privati, mediante la stipula di contratti, convenzioni e altro.

Articolo 3-bis

Attività diverse, secondarie e strumentali

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali e pertanto in via strumentale a

questi, la Fondazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei limiti, dei criteri e dei parametri, anche quantitativi, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 117/2017:

- realizzare, gestire, affittare, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- favorire anche mediante lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi ed altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi della Fondazione individuata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3-ter

Volontari

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari come definiti dall'art. 17, comma secondo, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari ai sensi di legge. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

A riguardo si applica la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dalla dotazione del valore di almeno euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), che costituisce il

patrimonio minimo della fondazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, materiali o immateriali, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi da chiunque effettuati, nonché

- da beni strumentali materiali (impianti e attrezzature per l'arte e l'artigianato in genere), da opere d'arte, oltre che dal marchio "Artistica" (già esistente perché creato ed utilizzato dal Fondatore nella sua attività nel campo artistico e artigianale e, pertanto, diffuso nel settore culturale regionale, nazionale e internazionale), il tutto donato dal fondatore alla Fondazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali e secondarie della fondazione;

- dagli incrementi derivanti dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti in generale, nonché da eccedenze di bilancio e da attività di raccolta fondi;

- dagli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio della fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

A ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È il Consiglio di amministrazione che decide in merito agli investimenti da effettuare attraverso il patrimonio.

La Fondazione svolge la propria attività con i proventi del patrimonio e con ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e gli utili di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 5

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente onorario (se nominato);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato scientifico;
- e) l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione può nominare "Presidenti Onorari" i Presidenti uscenti, i quali avranno poteri consultivi e di indirizzo quali garanti del ruolo istituzionale della Fondazione. I Presidenti Onorari possono, pertanto, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 7

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque (compreso il Presidente), così nominati:

- tre sono membri di diritto: il Fondatore Pessot Mario quale Presidente dell'ente, Da Re Maurizio quale Vice Presidente e Pessot Elena quale Segretario generale; per perpetuare l'intendimento della Fondazione e del Fondatore, i membri di diritto del Consiglio di amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti i quali subentreranno nella carica (per la medesima durata, qualifica e con le medesime facoltà) entro trenta giorni dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso;

- gli altri eventuali due componenti, scelti tra personalità di alto profilo morale, umano e culturale che condividano i valori del Fondatore e della Fondazione stessa, sono nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione in carica, il quale procederà altresì alla designazione di quel o di quei membri di diritto che non hanno provveduto alla designazione del proprio sostituto come sopra prevista.

I consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il soggetto e/o l'autorità prevista per legge scegliendo tra persone di alto profilo morale, umano e culturale e di elevate professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta

l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire in modo disinteressato al proseguimento della volontà del Fondatore Mario Pessot e dei fini istituzionali.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 8

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio (o rendiconto economico-finanziario) e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- si occupa del reperimento dei fondi;
- delibera l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni e lasciti;
- delibera circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni mobili e immobili;
- delibera gli incrementi patrimoniali;
- qualora non si sia provveduto a' sensi del precedente art. 7, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- può emanare il regolamento interno relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- si occupa del personale (ad esempio assunzione, licenziamento, trattamento giuridico ed economico) e dei collaboratori che svolgono il lavoro presso la Fondazione;
- esamina le proposte di intervento;
- delibera eventuali modifiche statutarie con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale nei casi in cui le dette cariche non siano o non possano essere rivestite dai membri di diritto ai sensi dell'art. 7;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie e operazioni straordinarie occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

Le decisioni aventi ad oggetto lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio sono validamente deliberate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso nei limiti di legge e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017. In ogni caso spetta loro il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio,

documentate ed approvate dall'organo stesso.

Articolo 10

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale (di fronte ai terzi e in giudizio) della Fondazione.

Qualora non sia o non possa essere quello di diritto ai sensi del precedente articolo 7, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- controlla l'andamento amministrativo e burocratico della Fondazione;
- verifica l'osservanza dello statuto;
- può attribuire deleghe o procure su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora non sia o non possa essere quello di diritto ai sensi del precedente articolo 7, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate possono essere attribuite altresì al Segretario generale.

Articolo 11

Il Segretario generale o è quello di diritto o viene nominato dal Consiglio di amministrazione.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Segretario generale:

- collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- si occupa della corrispondenza;
- redige i verbali del Consiglio di amministrazione e li conserva nell'archivio della Fondazione.

Articolo 12

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione scelti tra personalità di elevato profilo umano, culturale e di comprovata esperienza e professionalità nei campi delle Arti, della Cultura e della Scienza. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La loro carica è gratuita.

Il Comitato scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione, esprime il proprio parere in

merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sul programma di attività ad esso sottoposto dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

Articolo 13

Organo di controllo - L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale, in occasione della nomina dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fatto salvo quanto oltre previsto.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il soggetto e/o l'autorità prevista per legge, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma che precede.

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'organo amministrativo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio di amministrazione la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Revisione Legale dei Conti - Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di revisione legale.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si addivenisse alla nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione con le modalità sopra specificate, alla detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il soggetto e/o l'autorità prevista per legge, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente statuto.

Articolo 13-bis

Modalità di riunioni collegiali

Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del comma che precede, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 14

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il termine previsto dalla legge per il suo deposito nel Registro Unico del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio (o

rendiconto economico-finanziario), redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Il bilancio d'esercizio (o rendiconto economico-finanziario) deve:

- informare circa la situazione economico-finanziaria della Fondazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente esercitata;
- deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione;
- deve essere accompagnato da apposita relazione dell'organo di controllo.

Esso, una volta approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali e rimanere affisso nei locali della Fondazione per almeno otto giorni; inoltre è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicizzato nelle forme previste dalla legge.

Per ogni esercizio deve essere redatto altresì, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo da sottoporre al controllo dell'organo di controllo, se nominato. Entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo relativo al successivo esercizio finanziario e la sua approvazione.

SCIOGLIMENTO

Articolo 15

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione - che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri -, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore (fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge), sentito il parere dell'organo di controllo e previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 217/2017.

VIGILANZA

Articolo 16

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizione del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.
F.to: Mario Pessot - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)